

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

15 DEL 15/10/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19
AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100

L'anno **2025** il giorno 15 del mese di OTTOBRE alle ore **13:20**, nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composto:

_			
1	CONCEZZI Michele	Sindaco	PRESENTE
2	DI GIULIANI Davide	Consigliere	PRESENTE
3	ANGELINI Antonella	Consigliere	PRESENTE
4	DEL CROCE Dario	Consigliere	PRESENTE
5	RICOTTINI Valentina	Consigliere	ASSENTE
6	TONNINA Riccardo	Consigliere	PRESENTE
7	PAGLIUCA Tania	Consigliere	ASSENTE
8	BAGLIANI Giampiero	Consigliere	PRESENTE
9	TROIANI Fabio	Consigliere	PRESENTE

In carica: 9	Presenti: 7	Assenti: 2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Fabiola VALENTINI, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sul seguente argomento all'ordine del giorno.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100

Il **Responsabile del Servizio Finanziario**, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2025 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25.10.2024, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.LGS. 16.06.2017 N.100".

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P;

Evidenziato che in questo Ente a decorrere dal 1 febbraio 2021 è rientrato nella società a capitale misto pubblico privato SAPRODIR SRL per una quota allo 0,71%, in quanto con atto di C.C n.13 del 2017 aveva stabilito di recedere.

Dato atto, infatti, che l'unica partecipazione detenuta dall'Ente consiste in una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale pari allo 0,71% della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R, "società mista, pubblico-privata, a capitale pubblico maggioritario", costituita con atto del 23 marzo 2011 (numero REA RI – 66380);

Dato atto che detta società veniva costituita in data 18 gennaio 2011 dall'Ente Provincia di Rieti, attraverso delibera del Consiglio Provinciale, n. 2 e che, alla data del 30 marzo 2015, l'Ente Provincia di Rieti adottava la delibera consiliare n. 9 con la quale approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dava atto di detenere il 70 % delle partecipazioni nella Società s.r.l. S.A.PRO.DI.R. e si poneva come obiettivo quello di concludere l'iter amministrativo per la selezione pubblica a "doppio oggetto" volta ad individuare il partner privato al 49% della componente societaria, cui affidare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti dei Comuni soci;

Dato atto che ai fini della gestione del servizio la tipologia del soggetto è stata individuata come società di capitali mista pubblico-privata a capitale pubblico locale comunque maggioritario e che a seguito di espletamento di procedura di gara da parte della Amministrazione Provinciale (bando pubblicato in data 25.10.2013) per l'individuazione del socio privato, è seguita determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui all'atto n. 500 del 24.11.2014, alla ATI RIECO - CICLAT Ravenna - SAGE e l'ATI GEA;

Dato atto che questo Ente ha affidato il servizio alla società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R a partire dal 01 Febbraio 2021

Dato atto che, a fronte di tale circostanza, questo Ente, come tutti gli altri Comuni detentori della medesima quota partecipativa, non ha potuto attivare alcun processo di razionalizzazione e/o dismissione nei confronti dell'unica partecipazione detenuta;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. n.4656 del 14/10/2025;

Preso atto dei pareri favorevoli ex artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000, espresso Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal

Comune alla data del 31 dicembre 2024;

di dare atto che il Comune di Torri in Sabina, per i motivi in premessa citati e, che qui, si

intendono riportati e trascritti per quanto di competenza, non ha potuto attivare alcun Piano

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dal

momento che allo stato risulta titolare esclusivamente di una percentuale irrisoria di

sottoscrizione del capitale, pari allo 0,71%, della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti

S.r.l. - S.A.PRO.DI.R;

di dare atto che nessuno dei criteri generali sanciti ai fini della razionalizzazione sia

astrattamente applicabile alla fattispecie descritta;

di provvedere alla trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte

dei conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nella sezione

"Amministrazione Trasparente"

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

di inviare ai sensi dell'art.135 del D.Lgs.vo n.267/2000 in elenco, la comunicazione

dell'adozione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs.vo n.267/2000.

Torri in Sabina, lì 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Simone MARCHEGIANI

PARERE TECNICO

Con riferimento alla proposta avente ad oggetto **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100**, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la correttezza e la regolarità amministrativa e, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio f.to Dott. Simone MARCHEGIANI

PARERE CONTABILE

Verificata la rispondenza della proposta avente ad oggetto **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100**, agli strumenti di programmazione finanziaria e la sua compatibilità con i medesimi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, d. lgs. 267/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio f.to Dott. Simone MARCHEGIANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo avente ad oggetto : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100;
- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto l'art. 42 d. lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 7

Assenti: 2 (RICOTTNI, PAGLIUCA)

Favorevoli: 7 Contrari: 0 Astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 7

Assenti: 2 (BAGLIANI, PAGLIUCA)

Favorevoli: 7 Contrari: 0 Astenuti: 0

condividendo le ragioni di urgenza esposte, **dichiara** la deliberazione di cui sopra **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 15/10/2025

IL PRESIDENTE f.to dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa Fabiola Valentini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione **n. 15 del 15.10.2025** è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Torri in Sabina dal 24/10/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 d. lgs. n. 267/2000.

Torri in Sabina, lì 22/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa Fabiola VALENTINI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, lì 22/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Fabiola VALENTINI "Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993"